



UNIVERSA  
UNIVERSIS  
PATAVINA  
LIBERTAS

# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

DIREZIONE AMMINISTRATIVA  
AREA PERSONALE

*Servizio Relazioni Sindacali e Carriere Personale Tecnico Amministrativo*

Padova, **11 GIU. 2007**

Prot. n. **32026**  
Anno 2007 Tit. V, II Cl. 2 Fasc.

A tutti i Direttori di dipartimento, centro, biblioteca  
Ai Presidi di Facoltà  
Al Presidente Comitato Pari Opportunità  
Ai Capi Servizio  
Ai Dirigenti  
Ai Segretari Amministrativi

LORO SEDI

**Oggetto:** Obbligo di comunicazione ai Centri per l'Impiego.

Con riferimento alla nota del Direttore Amministrativo inviata via mail il 21.3.2007, relativa all'argomento in oggetto, si fa presente che, a fronte di notevoli quesiti posti da diverse pubbliche amministrazioni, il Ministero del Lavoro ha fornito nuove indicazioni rispetto alle tipologie di rapporti oggetto della comunicazione di cui all'art. 1, commi 1180-1185 della Legge n. 296/2006 (finanziaria 2007).

Si ricorda che la normativa citata prevede l'obbligo della comunicazione:

- preventiva per l'inizio di rapporti, da effettuarsi entro il giorno antecedente quello di inizio dell'attività (il giorno antecedente non festivo qualora la scadenza del termine cada in un giorno festivo);
- entro i 5 giorni dall'evento in caso di proroghe, cessazioni o modifiche di contratti, anche se iniziati prima dell'1.1.2007.

La comunicazione va inviata al competente Centro per l'Impiego del comune in cui si svolge la prestazione di lavoro, a mezzo fax o raccomandata A.R. o consegna diretta, utilizzando il modulo previsto (finché un apposito decreto interministeriale, la cui emanazione è prevista per il mese di luglio p.v., non renderà obbligatoria la trasmissione telematica "unica"), per le seguenti tipologie:

- assunzioni con rapporto di lavoro subordinato (p.t.a., cel, collaboratori di ricerca, operai agricoli);
- Collaborazioni Coordinate e Continuate (compresi assegnisti di ricerca e professori a contratto sia a titolo retribuito che gratuito);
- tirocini e stage di laureati organizzati dopo il termine degli studi per facilitare l'inserimento nel mercato del lavoro (comunicazione a cura del fruitore dell'attività del tirocinante);
- borse di studio post dottorato di ricerca e borse di studio assimilate ad esperienze lavorative (escluse quelle che sono un prolungamento degli studi).

Sono escluse prestazioni di lavoro autonomo sia occasionale che professionale (art. 2222 C.C. e seguenti).

Sia il modulo unificato, che le circolari con le indicazioni del Ministero del Lavoro ed anche i quesiti posti dai vari enti sono inseriti, insieme alle relative risposte, nel sito web all'indirizzo: [http://www.provincia.pd.it/portal/aree\\_tematiche/scuola\\_formazione\\_lavoro/lavoro/modello\\_unificat\\_o\\_fin\\_2007](http://www.provincia.pd.it/portal/aree_tematiche/scuola_formazione_lavoro/lavoro/modello_unificat_o_fin_2007).

Si ricorda che le sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione dell'obbligo di

comunicazione di cui sopra vanno da 100 a 500 euro per ogni contratto non comunicato e che l'obbligo della comunicazione di cui sopra ricade su chi ha la gestione del contratto o del procedimento di assegnazione (per le borse di studio ecc.).

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Giuseppe B...

